REGOLAMENTO ORGANICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI FIUMI , FOSSI E...

Amministrazione dei corsi d'acqua del Consorzio di...

REGOLAMENTO ORGANICO

DELL' AMMINISTRAZIONE

DEI FIUMI, FOSSI E TORRENTI

DELLE PIANURE

DI CAMPIGLIA, PIOMBINO, E SUVERETO

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE DEI 15 APRILE 1868 STATA OMOLOGATA DALLA R. PREFETTURA SOTTO DÌ 11 MAGGIO SUCCESSIVO.

REGOLAMENTO ORGANICO

DELL' AMMINISTRAZIONE

DEI FIUMI, FOSSI E TORRENTI

DELLE PIANURE

DI CAMPIGLIA, PIOMBINO, E SUVERETO

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE DEI 15 APRILE 1868 STATA OMOLOGATA DALLA R. PREFETTURA SOTTO DÌ 11 MAGGIO SUCCESSIVO.

PISA
TIPOGRAFIA NISTRI
1868

REGOLAMENTO ORGANICO

DELL' AMMINISTRAZIONE

DEI FIUMI, FOSSI E TORRENTI

DELLE PIANURE

DI CAMPIGLIA, PIOMBINO E SUVERETO

TITOLO PRIMO

Dell' Amministrazione e Direzione.

1. L' Amministrazione economica dei Fiumi, Fossi e Torrenti delle Pianure di Campiglia, Piombino e Suvereto, contemplati nel Catalogo annesso al presente Regolamento, è affidata al Corpo dei respettivi Contribuenti interessati; e l' esercita per mezzo di un Consiglio eletto nel proprio seno.

La sua sede è in Campiglia.

2. Il Consiglio d'Amministrazione si compone,
di un Presidente
un Vice-presidente
due Consiglieri
un Consigliere Segretario
due Supplenti.

Tutti questi funzionari durano in carica tre anni.

Pel primo triennio il Vice-presidente e i due Consiglieri si rinnovano uno per anno con estrazione a sorte di quegli che deve uscire di carica.

Il Consigliere Segretario e un Supplente si rinnovano il secondo anno.

Tutti possono essere rieletti.

3. Il Presidente ha l' alta sorveglianza su tutti i Corsi d' Acqua, firma le Deliberazioni che sono prese dal Corpo degli Interessati convocati in Adunanza generale, commette al Segretario il rilascio dei Mandati di pagamento apponendovi il suo visto, quando corredati di tutti i documenti giustificativi, convoca il Consiglio d' Amministrazione ogni volta che gli affari lo esigano, e attende a ogni altro incarico riguardante la sua Amministrazione.

In assenza o impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice-presidente e in mancanza anche di questi il Consigliere più anziano in carica.

4. Il Segretario eseguisce tutto quello che gli venga commesso dal Presidente, riporta in separati Protocolli le Deliberazioni prese nelle Adunanze dell'Assemblea generale e del Consiglio d'Amministrazione, minuta le Scritte di cottimo dei Lavori, e tiene al corrente i Conti de' Fossi stessi.

5. Il Consiglio d'Amministrazione può giovarsi dell' Opera di un Perito dell'arte di sua fiducia per le visite ai Fossi, per la compilazione delle Perizie dei Lavori occorrenti, pei riscontri dei medesimi, per

le volture dei Beni ai Libri estimali, e per quant'altro di relativo.

6. L'Uffizio dei componenti il Consiglio d'Amministrazione è gratuito.

Al solo Segretario è devoluta una retribuzione correspettiva al suo ufficio da stabilirsi dal Corpo degli Interessati in Adunanza generale prima della sua nomina.

TITOLO SECONDO

Dell'Assemblea generale e delle Votazioni.

7. Ogni anno nei mesi di Aprile e di Novembre il Corpo dei contribuenti interessati si aduna in Campiglia in Assemblea generale per discutere ed approvare gli affari che gli vengono sottoposti dal Consiglio.

Nella tornata di Aprile disamina ed approva il Bilancio consuntivo dell'anno antecedente.

In quella di Novembre procede alla rinnovazione dei Membri del Consiglio d'Amministrazione e dei Deputati locali che devono entrare in carica col primo Gennaio susseguente, e discute ed approva il Bilancio di previsione.

8. Oltre le Adunanze delle Sessioni ordinarie ne potranno essere tenute anche delle Straordinarie dietro domanda diretta al Presidente di dieci dei Contribuenti interessati che posseggano non meno di due Ettari di terreno imposto, nella quale domanda ne siano indicate le ragioni.

9. A render legali le adunanze dell'Assemblea generale si richiede l'intervento del decimo almeno dei Contribuenti interessati, e come tali resultanti dai Campioni d'imposta.

Quando per deficenza di numero legale non abbia potuto aver luogo l'Adunanza sarà proceduto a una seconda convocazione da intimarsi a breve termine.

In questa seconda convocazione sarà valido qualunque numero d'Intervenuti.

10. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Adunanze.

La convocazione però dovrà esser fatta previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, e ne dovrà essere dato avviso al pubblico dieci giorni avanti mediante notificazione affissa alle Parrocchie e all'Albo pretorio.

Le adunanze si tengono nei giorni festivi.

11. Le Deliberazioni si prendono a voti segreti tutte le volte che si tratta di persone, e a voti scoperti per le cose. Non son valide se non riportano la maggiorità assoluta di voti degli interessati intervenuti.

In una seconda votazione, trattandosi di persone, basterà la maggiorità relativa.

TITOLO III.

Dei Deputati locali e delle Guardie.

12. Alla sorveglianza d'ogni Fosso sarà pre-

posto un Deputato scelto fra i contribuenti interessati e nominato in assemblea generale. Le sue attribuzioni sono incompatibili con quelle di Componenti il Consiglio d'Amministrazione. Durano in carica tre anni, possono essere rieletti, e il loro uffizio è gratuito.

13. I Deputati sorvegliano i lavori che vengono eseguiti ai Fossi loro assegnati, onde assicurarsi che lo siano a regola d'arte e sulle norme stabilite dal Quaderno d'oneri.

14. Nel caso che gli Accollatari dei lavori non si uniformassero alle condizioni della Scritta d'accollo, i Deputati ne renderanno immediatamente inteso con rapporto il Presidente del Consiglio d'Amministrazione per quei provvedimenti che reputasse conveniente di prendere per l'esatta applicazione delle prescrizioni, cui i lavori stessi siano stati subordinati.

15. Sarà ugualmente preposto alla più speciale sorveglianza di tutti i Fossi contemplati nel presente Regolamento un numero competente di Guardie a nomina del Consiglio d'Amministrazione e con quello stipendio che da esso verrà stabilito.

16. Queste Guardie dovranno curare che dal Bestiame e dai Facidanno non siano cagionati guasti agli argini e alle golene dei detti Fiumi e Fossi, e tutte le volte che se ne verificassero, dentro cinque giorni ne dovranno rendere inteso con rapporto scritto il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, come dovranno prevenirlo di ogni altro

guasto per piogge od altro, onde egli possa avvisare al modo del loro riparo, alla refezione del danno, quando dovuto, e all'applicazione delle multe dalla legge in proposito comminate.

17. Fra gli obblighi delle Guardie sarà pure quello di disimpegnare ogni e qualunque altra incombenza che in rapporto ai Corsi d'Acqua possa essere loro affidata.

18. Le Guardie sono sotto la dipendenza dei Deputati locali, i quali si assicurano che adempiano puntualmente al proprio dovere, e possono ammonirle in caso diverso. Esse dovranno avere un distintivo onde potere facilmente riconoscersi, ad essere giurate.

19. Per ottenere il pagamento del loro stipendio le Guardie dovranno presentare al Presidente del Consiglio d'Amministrazione un certificato di *Benservito* firmato dal Deputato o Deputati dei Fossi alla loro sorveglianza affidato.

20. In caso di mancanza il Presidente potrà per la prima volta sospendere alle Guardie il pagamento per cinque giorni. A una recidiva ne avvisa il Consiglio d'Amministrazione per quei provvedimenti che reputasse d'uopo, non escluso quello del licenziamento dal servizio.

TITOLO IV.

Delle Visite e dei Lavori.

21. Avranno luogo ogni anno, previo Avviso

affisso alle Parrocchie e all'Albo Pretorio, due visite normali ai Fossi coll'intervento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e del Deputato locale, e assistenza di un Perito dell'arte: una nel mese di Marzo: l'altra nel mese di Ottobre.

22. Altre visite straordinarie potranno aver luogo in altre epoche dell'anno quando dal detto Presidente si reputasse opportuno, previe sempre le formalità d'avviso sopraindicato.

23. In tutte queste visite saranno esaminate le domande che per avventura fossero state avanzate dai Contribuenti interessati per l'esecuzione di qualche lavoro, esaminate le relative proposte dei Deputati locali, presi gli appunti e date al Perito le convenienti istruzioni per la compilazione delle perizie dei lavori sì d'annuo mantenimento che di pronto restauro giudicati necessari, riscontrati quelli stati eseguiti nel corso dell'anno, e adempiuto a qualunque altro incombente che possa interessare la buona tenuta de' Corsi d'Acqua presi a spezionare.

24. Le perizie dei lavori dovranno essere approvate dal Consiglio d'Amministrazione, che potrà anche modificarle ove occorra, e saranno accompagnate da un Quaderno d'Oneri, nel quale siano ben definite le condizioni per l'esecuzione dei lavori stessi.

25. I lavori ai Fossi sì d'annuo mantenimento che di pronto restauro dovranno eseguirsi per accollo e aggiudicarsi per mezzo di pubblico incanto,

da tenersi in Campiglia nei congrui modi avanti il Presidente e i due Consiglieri.

Essi lavori saranno dati al minore e migliore offerente dietro competente garanzia.

26. Nessun Accollatario potrà dire all' incanto, se un giorno avanti alla pubblica licitazione non avrà esibito al Segretario del Consiglio i Certificati di capacità, idoneità e moralità, rilasciati dalle competenti Autorità, e non avrà fatto un competente deposito nella Cassa dell'Amministrazione.

TITOLO V.

Della parte economica.

27. Ciascun Corso d' Acqua avrà la sua Amministrazione separata o distinta.

28. Sarà fatto fronte respettivamente alle spese di mantenimento e di restauro di ciascun Corso d'Acqua cogli assegni che possa avere il Fiume Cornia o qualche altro Fosso contemplato nel presente Regolamento sotto titolo di dote o altro, con i prodotti che possano ricavarsi dal taglio dei fieni, degli argini e delle golene de'Corsi d' Acqua stessi, e con quella somma che dovrà imporsi dietro i resultati del Bilancio di previsione, da compilarsi nel mese di Novembre di ciascun anno.

29. Per la congrua distribuzione delle Imposte fra i Contribuenti interessati saranno compilati i necessari Dazzajoli, nei quali verranno indicate le quote da essi contribuenti dovute.

Il benefizio maggiore o minore conseguibile del mantenimento dei Fossi sarà la norma per la fissazione di tali quote a norma di legge.

Per le relative operazioni dovrà starsi ai Cartoni d' imposizione esistenti.

30. I Dazzajoli saranno firmati dal Presidente del Consiglio, e verranno passati a degli Esattori, a nomina del Consiglio stesso, che potranno essere anche i Camarlinghi dei Comuni ove giacciono i terreni che formano base all' imposta, onde esigere dai Contribuenti interessati le bimestrali contribuzioni.

31. Alla fine di ciascun anno gli Esattori presenteranno il loro Rendimento di conti al Consiglio d'Amministrazione per passarsi quindi all' approvazione della Massa degli Interessati in Adunanza generale, previo l'esame per parte di due Sindaci, che dovranno essere stati nominati essi pure in un'Adunanza precedente.

TITOLO VI.

Delle Multe e refezione di danni.

32. Sarà permesso di far transitare il Bestiame dalle pedate esistenti attraverso la Cornia e gli altri Corsi d'Acqua.

33. Sarà pure permesso d' introdurre nello golene della Cornia per dette pedate i carri, i barrocci, i bestiami vaccini domi e da lavoro, i cavalli

domi e le cavalle per la trebbia che potranno essere necessarie per le rurali faccende che vi si volessero eseguire. E sarà in pari modo permesso ai possessori di seminare i terreni costituenti le golene medesime, fermo stante il disposto degli Articoli 168 e 189 della Legge su i Lavori pubblici dei 20 Marzo 1865; e ritenuta la refezione del danno per le degradazioni che da tale introduzione e semente fossero indotte agli argini e alle ripe.

34. Fuori di tali facoltà in qualunque altro punto degli argini della Cornia e delle ripe degli altri Corsi d'Acqua sia trovato il bestiame darà luogo a carico del possessore o possessori del medesimo, oltre alla refezione del danno, all'applicazione di una multa a norma delle disposizioni vigenti in materia.

35. Le Guardie sono tenute a denunziare ai competenti Tribunali le contravvenzioni entro quindici giorni dalla loro constatazione, e ciò ancora che non si verifichi danno, dovendosi applicare le multe in qualunque caso.

Delle contravvenzioni constatate e delle denunzie ai competenti Tribunali, le Guardie dovranno nello stesso tempo dare opportuno avviso ad ogni buon fine ed effetto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e ai Deputati locali

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

36 Saranno conservati nel loro vigore i regolamenti, convenzioni e consuetudini vegliànti non

contrarie alla presente riforma a norma della detta Legge.

37. La Massa degli Interessati in Adunanza generale potrà prendere deliberazioni che tendano a modificare o ampliare il presente Regolamento tutte le volte che l'esperienza l'abbia fatto ritenere utile e necessario.

Di tale modificazione ed ampliazioni ne dovrà però essere fatta comunicazione alla competente Autorità a forma di legge per la necessaria approvazione.

38. Le presenti disposizioni avranno il loro effetto tostochè ne sia intervenuta la sanzione.

39. A cura del Sindaco di Campiglia sarà proceduto per la prima volta alla convocazione in Adunanza generale del Corpo degli Interessati per la nomina del Consiglio d'Amministrazione, ritenute le formalità degli art. 9 e 10.

Elenco dei **Corsi d'Acqua** delle Pianure di Campiglia, Piombino e Suvereto sottoposti alle Disposizioni del presente Regolamento.

---

1. Fiume Cornia
2. Torrente Cornaccia di Rio-torto
3. Rio Merdancio
4. Rio-torto di Vignale
5. Le Gore Valle-nera
6. Botro ai Marmi
7. Fosso Cornaccia di Campiglia
8. Cervia o Razzajo
9. Acqua Viva
10. Botrangolo
11. Fosso Cosimo
12. Fosso delle Tavole-vecchie
13. Fosso del Verrocchio
14. Fosso del Diavolo

15. Fossa Calda
16. Canale Allacciante
17. Fosso Scaricante
18. Diversivo della Fossa-calda
19. Puntalla

PISA
TIPOGRAFIA NISTRI
1868